



COMUNE DI CARCOFORO

Provincia di Vercelli

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 2026 - 2028

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

(Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 22.07.2025)

SOMMARIO

- 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate**
- 2. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti**
- 3. Politica tributaria e tariffaria**
- 4. Organizzazione dell'ente e del suo personale**
- 5. Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento**
- 6. Rispetto delle regole di finanza pubblica**
- 7. Ulteriori strumenti di programmazione**

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Nel corso del triennio 2026/2028, l'Ente intende gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione:

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune gestisce in forma diretta i servizi di amministrazione generale, anagrafe e stato civile, cimitero, edilizia, i lavori pubblici, manutenzione e gestione patrimonio, ragioneria e tributi, servizio idrico integrato, i servizi attinenti la cultura, sport e tempo libero e alcuni aspetti delle politiche sociali.

Servizi gestiti in forma associata

Il Comune fa parte dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con sede in Varallo (VC), costituita dai comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dell'articolo 12 della legge regionale 11/2012 e s.m.i. e degli articoli 2 e 3 della legge regionale 3/2014, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, alla quale sono state conferite, per ora, quattro funzioni fondamentali, quali:

- L'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- Il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- Le funzioni socio-assistenziali;
- Convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita presso l'Unione Montana dei Comuni di Valsesia.

Servizi scolastici:

- Scuola infanzia e primaria di 1° grado con i Comuni di Boccioleto (capo convenzione), Balmuccia, Rossa, Alto Sermenza, presso il plesso di Boccioleto (VC), Via Roma n. 43.
- Con i medesimi Comuni è gestito in forma associata il servizio di trasporto scolastico con scuolabus e autista messi a disposizione dal Comune di Alto Sermenza.
- Scuola secondaria di 1° grado con i Comuni di Alto Sermenza, Boccioleto, Rossa, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Rassa, Mollia e Alagna Valsesia;
- Adesione alla convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione Montana della Valsesia e l'Unione Montana della Valsesia per la costituzione della Green Community denominata "Sesia Green".

Servizi affidati a organismi partecipati

1. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tramite appartenenza al consorzio obbligatorio comuni del Vercellese e della Valsesia (C.O.VE.VA.R.).
2. La promozione turistica a livello territoriale è demandata all' ATL delle Terre dell'Alto Piemonte, sorta nel dicembre 2022 dalla fusione tra ATL Biella Valsesia Vercelli scarl e l'ATL di Novara. Il Comune di Carcoforo partecipa con n° 1 quota associativa. Dall'anno 2023 il contributo annuale corrisponde alla quota di adesione.

Servizi affidati ad altri soggetti: Nessuno.

L'ente detiene le seguenti partecipazioni:

- Enti strumentali controllati: Nessuno
- Enti strumentali partecipati:
C.O.V.E.V.A.R. – Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia.
- Società controllate: Nessuna.
- Società partecipate:
La società Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia e Vercelli, è una società consortile a responsabilità limitata riconosciuta dalla Regione Piemonte quale Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale per l'ambito turistico che comprende le province di Biella, Novara e Vercelli. La Società si occupa di raccogliere e diffondere informazioni turistiche riferite ai territori di competenza fornendo ai turisti assistenza a 360°. Promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali. Realizza campagne di comunicazione sull'offerta turistica e sugli eventi o manifestazioni che si svolgono sui territori di competenza; la partecipazione del Comune di Carcoforo è di Euro 159,00= pari allo 0,05% del Capitale Sociale di Euro 347.625,00=
- Altre modalità di gestione dei servizi pubblici: Nessuna.

2. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si esprime che gli stanziamenti di bilancio attinenti la gestione e manutenzione in uno stato di piena funzionalità del patrimonio comunale, con particolare riferimento agli stabili, alle infrastrutture viarie e al patrimonio naturale e verde pubblico, sono in sintonia con le finalità del vigente strumento di programmazione urbanistico-territoriale, il piano regolatore generale comunale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. 3-1116 in data 23.01.2000.

3. Politica tributaria e tariffaria
--

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: mantenimento dei criteri d'imposizione attuali e annuale periodica valutazione, previa verifica della sostenibilità e fattibilità finanziaria, di applicazione di diminuzioni dei valori delle tassazioni, in generale. L'attuale mandato sarà in scadenza nel 2029 e, pertanto, il periodo temporale di riferimento del bilancio di previsione 2025-2029 è interamente compreso.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in maniera sempre più grande, dal carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Sempre più le risorse necessarie a finanziare le attività comunali provengono quasi esclusivamente

da imposte e tasse. Pertanto, il recupero dell'evasione fiscale rappresenta un obiettivo primario. L'attività di recupero dell'evasione dell'entrate relative all'IMU ed alla TARI avvengono direttamente tramite il personale interno. In tale contesto, continua l'attività di aggiornamento degli archivi tributari e delle banche dati IMU-TARI

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

La legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 738 dell'art. 1, ha abolito la IUC a decorrere dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disciplinando ai seguenti commi l'IMU ed attuando così, di fatto, l'unificazione di IMU e TASI mediante assorbimento della seconda nella prima.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - i compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati.

Con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, l'Autorità, nell'adottare il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ha individuato nuovi criteri di riconoscimento dei "costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", quindi delle voci di costo da contemplare all'interno del PEF, il quale dovrà altresì essere predisposto a livello di Ambito Territoriale e non più di singolo ente.

Con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

Successivamente ARERA con atto n. 389/2023/r/rif ha deliberato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e sono state dettate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento. Ogni anno il Comune determina le tariffe sulla base del PEF elaborato e trasmesso dall'ente gestore C.O.VE.VA.R..

L'art 3 c. 5 quinquies del D.L. 228/2021 (decreto milleproroghe), così come convertito nella legge 22.02.2022 n. 15, ha fissato, a partire dal 2022, al 30 aprile di ogni anno il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI, separandolo quindi rispetto a quello previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Con deliberazione ARERA 3 agosto 2023 389/2023/r/rif sono state dettate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale; come previsto da deliberazione ARERAa del 01.04.2025 l'Amministrazione Comunale ha introdotto nel Piano Tariffario la componente perequativa Ur3, oltre alle già previste componenti perequative Ur1 e Ur2;

Nell'anno 2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

La legge 160/2019 disciplina, ai commi 816 e seguenti, il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" che, a decorrere dal 2021, "sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”

Il comma 817 prevede che il Canone debba essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal medesimo, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'Amministrazione non si è avvalsa di tale facoltà e pertanto ha provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2021/2023 una previsione di gettito congrua con la somma del gettito storico dei canoni e tributi sostituiti.

I commi 837 e seguenti disciplinano l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un ulteriore canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

Il canone unico patrimoniale è stato istituito con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 03.04.2021.

Alla data di redazione del presente documento, l'Ente ha approvato:

- Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2025, con l'introduzione prevista da deliberazione ARERA della componente perequativa Ur3, oltre alle già previste componenti perequative Ur1 e Ur2;
- Le aliquote IMU per il 2025 con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 28 Dicembre 2024 ed intende proporre al Consiglio Comunale le medesime aliquote per il triennio 2026/2028;
- Le tariffe del canone unico patrimoniale per il 2025 sono confermate come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 17/11/2023 e con previsione di non modificarle nel triennio 2026/2028;
- L'aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 nel 0,40% approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 28 Dicembre 2024;

Il sistema tariffario e tributario è rimasto finora stabile nel tempo, garantendo all'ente ed al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione; l'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa.

L'Amministrazione intende confermare anche per il triennio 2026/2028 i tributi IMU e TARI come delineati nei sopra citati Regolamenti, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'Amministrazione intende altresì dare impulso all'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti.

Si intende quindi accelerare e rendere più incisiva l'attività di verifica della base imponibile IMU e TARI al fine di recuperare le fasce di evasione dei due tributi che rappresentano la parte più consistente delle entrate correnti.

Le entrate extratributarie che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- Diritti di segreteria
- Diritti di segreteria per rilascio carte d'identità
- Diritti in materia edilizia ed urbanistica.

L'Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione al rilascio di certificati e carte d'identità, mentre si riserva di valutare l'adeguamento dei diritti in materia urbanistica.

Le entrate extratributarie che prevedono la riscossione di proventi tariffari sono le seguenti:

- Acquedotto comunale

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe applicate nell'esercizio in corso.

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali entrate extratributarie:

- Fitti attivi di fabbricati e di fondi rustici
- Proventi dalle centraline idroelettriche
- Sovracanoni bacini imbriferi
- Concessioni cimiteriali

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

La legge di Bilancio 2025 ha portato una riduzione significativa ai fondi destinati agli investimenti per gli Enti Locali.

Uno degli aspetti più critici riguarda la fine dell'assegnazione dei fondi per le "piccole opere", stabilite dalla legge 160/2019, che dal 2020 ha distribuito risorse agli enti locali. L'abrogazione di tale disposizione lascia un vuoto di risorse che pesa moltissimo per il Comune di Carcoforo.

Vista anche la scarsa capacità di generare entrate tramite permessi di costruire, il rischio concreto è che per finanziare la realizzazione di un qualsiasi progetto di sviluppo o di manutenzione si debba ricorrere al debito oppure l'Amministrazione dovrà dedicarsi costantemente alla ricerca delle possibili linee di finanziamento pubblico, con analisi dei relativi bandi pubblici emessi dai programmi dell'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da tutti gli altri enti pubblici. Attenzione dovrà essere rivolta anche alle linee di finanziamento delle formazioni sociali private, quali, ad esempio, le fondazioni bancarie.

Saranno inoltre riproposte tutte le domande di contributo sulle singole leggi di finanziamento ed in caso di finanziamento si provvederà all'inserimento con variazione di bilancio.

In merito al ricorso all'indebitamento, l'Amministrazione, sempre attenta al deficit, prevede di finanziare i lavori straordinari presso il campo da tennis, con l'accensione di un mutuo passivo da rimborsare in 5 anni, tenuto conto della volontà amministrativa di non penalizzare la struttura del bilancio corrente.

Al momento non vi è volontà di ricorrere ad altro indebitamento fatto salvo il sorgere di necessità improrogabili di intervenire sul patrimonio comunale esistente per la sua preservazione, per il suo miglioramento o per la sua valorizzazione.

SPESE

Spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente dovrà essere prevista in bilancio in ragione delle spese ricorrenti e necessarie per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi essenziali.

4. Organizzazione dell'ente e del suo personale

L'Ente condivide personale, sede comunale e attrezzature degli uffici con il Comune di Alto Sermenza. La convenzione del rapporto per la gestione dei servizi della segreteria convenzionata con il Comune di Alto Sermenza è stata riapprovata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 23 ottobre 2024 variando la precedente percentuale del

rapporto tra Alto Sermenza (60%) e Carcoforo (40%), stabilendo un nuovo rapporto di riparto dei costi pari al 50%.

5. Piano degli investimenti e relativo finanziamento

Nel corso del triennio 2026/2028 si ripropongono le opere già previste nella programmazione 2025/2027 che non sono state portate a termine.

Per l'esercizio 2026 è prevista la ristrutturazione del campo da tennis per un importo di Euro 25.250,00 finanziato da un mutuo con ammortamento previsto in 5 anni, oltre che alla manutenzione dei sentieri per un importo di Euro 3.000,00 finanziata da contributo dell'Unione Montana.

Per le annualità 2026, 2027 e 2028, l'Amministrazione valuterà l'opportunità di finanziare, ove possibile, ulteriori spese di investimento mediante l'accesso ad eventuali finanziamenti e, eventualmente, mediante applicazione di quote di avanzo di amministrazione (a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente programmazione) e/o di avanzo economico.

6. Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri, con l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa all'acquisizione e/o cessione di spazi finanziari, portando il vincolo di finanza pubblica a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL.

A decorrere dall'esercizio 2019, pertanto, il bilancio si considera "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

In fase gestionale, il già citato monitoraggio degli equilibri finalizzato al raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche di un risultato dell'equilibrio di bilancio non negativo, è finalizzato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

7. Ulteriori strumenti di programmazione

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2025/2027, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha da ultimo disposto, all'art. 57 comma 2, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei succitati piani triennali a decorrere dall'esercizio 2020.

Stante anche la ridotta disponibilità di dotazioni strumentali l'Amministrazione ritiene, pertanto, di non predisporre il succitato strumento di programmazione.

Le spese a cui ci si riferisce sono gestite in convenzione con il Comune di Alto Sermenza che attua le medesime accortezze del punto precedente.

Il Comune di Carcoforo non possiede autovetture di servizio. L'ente, la cui sede è utilizzata con il Comune di Alto Sermenza, ha in dotazione n. 4 PC, una stampante a noleggio centralizzata multifunzione/fotocopiatrice/scanner, una stampante ad aghi per la redazione degli atti di stato civile e delle tessere elettorali, un server. Vi è inoltre una postazione per PC, stampante e scanner esclusivamente dedicata all'emissione della carta d'identità elettronica. Si precisa che ogni eventuale e futuro stanziamento dovrà attenersi soltanto alla sostituzione di macchinari deteriorati o alla loro riparazione ovvero, infine, all'acquisto di aggiornamenti o avvicendamenti di macchine obsolete, essendo ovvio che – seppur in un'ottica di risparmio – non si possa privare l'Ente della indispensabile efficienza e della

normale operatività. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono in parte ceduti in locazione, dai quali viene percepito un affitto.

Fabbisogno del personale

In merito alla programmazione del personale, il Comune di Carcoforo non ha dipendenti e si avvale da tempo immemorabile dei dipendenti del Comune di Altro Sermenza per la gestione dei servizi di segreteria convenzionata.

Il piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 6 del D.lgs. 165/2001, è stato assorbito dal nuovo programma integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, da approvarsi entro il 31 gennaio del primo anno di riferimento ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Riconoscizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Nel triennio 2025/2027 non si prevede di dare corso alla alienazione di beni patrimoniali.

Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo (*da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione*)

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste opere di importo unitario pari o superiore a 150.000,00 euro non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 37 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.